

Assicurazione

Polizze a doppia tutela

La copertura per la responsabilità protegge il cliente e il professionista

Paola Parigi

L'obbligo di sottoscrivere una assicurazione per la responsabilità civile professionale è introdotto con il Dpr di riforma ha la ratio di offrire, per legge, una tutela standard tanto a chi il servizio professionale lo eroga, quanto a chi di quel servizio si fruisce. L'intenzione del legislatore non può essere fraintesa e interpretata come l'imposizione di un onere arbitrario se si considera la complessità del lavoro, sia esso giuridico o tecnico.

Queste polizze coprono tipicamente i rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti nell'esercizio dell'attività professionale, cioè tutela il cliente dall'eventualità che il professionista incorra in errore o negligenza a tutela quest'ultimo caricando l'onere del risarcimento in capo alla compagnia assicuratrice.

L'Italia arriva ancora una volta in ritardo sugli altri paesi d'Europa (per gli avvocati, ad esempio la polizza è già obbligatoria in 21 paesi su 25), comportando una ovvia impreparazione culturale che implica una generale diffidenza verso le assicurazioni che, a loro volta, tendono a confezionare polizze di basso prezzo, assumendosi il minimo dei rischi, pur di entrare in questo mercato. La media dei professionisti assicurati non tocca il 30 per cento. Tra l'altro l'obbligo di assicurazione acquista efficacia decorsi 12

mesi dall'entrata in vigore del Dpr di riforma, per consentire ai Consigli nazionali e Casse previdenziali convenzioni collettive per l'assicurazione dei professionisti.

Se, da un lato, è inevitabile ricorrere ad una buona polizza per quegli studi o clienti che richiedono, come condizione per l'affidamento di un incarico professionale, dall'altro il professionista confida spesso nella sua capacità di non fare errori di porvi rimedio evitando di do-

getto di richieste di risarcimento inoltrate da clienti durante il periodo di vigenza della polizza stessa, anche se il fatto è occorso quando il professionista non era assicurato. All'interno di questo comune modello, tuttavia, le variabili sono notevoli e le clausole che ne determinano l'effettiva utilità influiscono sul rapporto premio/entità ed estensione del risarcimento.

Franchigia

Se il tipo di attività non consente di sentirsi tutelati dagli errori di piccola entità è opportuno accettare un premio più alto ma limitare l'apposizione di una franchigia, altrimenti si dovrà fare direttamente fronte al risarcimento in favore del cliente.

Retroattività

Le coperture previste dalle polizze "claims made" si attivano solo alla richiesta di risarcimento. Il professionista deve verificare che le condizioni di polizza non stabiliscano un limite di retroattività eccessivo in relazione alle questioni potenzialmente escluse di cui si è occupato nel passato, limiti che potrebbe escludere il risarcimento per fatti non ancora emersi.

Ultroattività

Le polizze coprono per i danni legati all'attività professionale del professionista solo se il risarcimento danni è chiesto du-

rante la vigenza della polizza. Egli può negoziare una ultrattività della polizza che copra anche dal rischio di risarcimenti richiesti alcuni anni dopo la scadenza, magari quando avrà lasciato la professione.

Massimale

L'importo massimo coperto dalla polizza dovrebbe consentire al professionista di far fronte all'intera portata del risarcimento, questo importo non sempre è proporzionale al valore della pratica. La mancanza di una cultura del risk management e del risk assessment tra i professionisti ha generato due modalità di approccio alle polizze, l'una più tipica del piccolo studio o dello studio individuale, l'altra della realtà organizzata che, soprattutto per effetto della responsabilità solidale insita nella forma aggregativa dell'associazione, è più incline a tutelare gli associati da ogni forma di rischio derivante potenzialmente dal comportamento proprio o altrui. Per il professionista autonomo la preferenza va normalmente alla polizza con il premio più basso spesso negoziata per lui dall'Ordine con le maggiori compagnie; per lo studio associato, invece, a quella che offre la maggiore copertura al maggior numero di rischi, confezionata in misura da un consulente o da un broker.

LA NORMA

01 | I BENEFICI

L'obbligo di sottoscrivere una assicurazione per la responsabilità civile professionale e copertura dei rischi dell'attività ha un doppio obiettivo: garantire il professionista rispetto a richieste di risarcimento aggressive e permettere al cliente di ottenere indennizzi adeguati per gli errori del professionista

02 | I TEMPI

L'efficacia scatta però solo tra 12 mesi, dalla metà di agosto del 2013, per consentire la stipula di convenzioni collettive da parte degli ordini e delle casse

03 | LE CONDIZIONI

Nel corso delle trattative va prestata una particolare attenzione agli aspetti della franchigia e della retroattività per evitare che le condizioni di stipula si rivelino particolarmente onerose

04 | IL MODELLO

Il modello da applicare è del tipo "claims made" a copertura dei rischi professionali, per tutto il periodo in cui la polizza è in vigore, anche per il periodo in cui il professionista non era assicurato

L'impatto sulle categorie

AGRONOMI E FORESTALI

Le convenzioni
Oggi il Conaf ha già delle convenzioni con alcune compagnie assicurative ma la percentuale di assicurati non è stata molto alta. Il Conaf ha indetto una gara europea per la selezione dei broker per la costruzione di un polizza ad specifica per i dottori agronomi e dottori forestali attraverso una convenzione collettiva.
«L'assicurazione - sottolinea il presidente Andrea Sisti - sarà uno strumento di forte qualificazione professionale. Mancano però l'obbligatorietà da parte delle compagnie assicuratrici ad assicurare il professionista e sgravi fiscali diretti»

ATTUARI

La convenzione
L'Ordine nazionale degli attuari ha già stipulato una convenzione con una compagnia di assicurazioni per la copertura Rc professionale che in via facoltativa è già disponibile. Il costo a carico degli iscritti all'albo che vi aderiscono. Gli attuari ritengono, come molti, che non siano soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori dipendenti e sottolinea il presidente Gianpaolo Crenca - che la questione venisse chiarita»

COMMERCIALISTI

Obbligo per le compagnie
I commercialisti sono da sempre convinti della necessità di avere una copertura assicurativa. 12 mesi in più di tempo consentono di studiare le soluzioni più idonee. Al contrario non si intravede, al momento, la possibilità di risolvere il problema dei giovani che lavorano in studi personali e un rapporto diretto di fatturato, per i quali è difficile pensare a un obbligo di assicurarsi. Anche per commercialisti il Dpr doveva prevedere un obbligo contestuale imposto alle compagnie di stipulare la polizza

GIORNALISTI

Esclusi
La norma non si applica ai giornalisti. L'opportunità di imporre l'assicurazione obbligatoria a una categoria a cui è estraneo il concetto di cliente era emerso nel corso dell'incontro tra il presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti ed è stata confermato da un parere del professor Roberto Pessi. Nella relazione tecnica, che accompagna il Dpr che cambia il volto delle professioni, si spiega che l'obbligo di copertura che serve a tutelare il cliente in caso di errori compiuti dal professionista, non può essere esteso a chi svolge un lavoro subordinato come il giornalista

PERITI AGRARI

Da esentare chi non esercita
Tra i primi a chiedere tempo al Governo, i periti agrari sono stati felici dello slittamento di 12 mesi rispetto alla data di entrata in vigore della riforma delle professioni. La dilazione dichiara il presidente dei periti agrari Lorenzo Benanti - consentirà alla categoria di organizzare un sistema coerente con le richieste del mercato. Quello che manca - sottolinea Lorenzo Benanti - sono alcune precisazioni relative agli obblighi delle parti: in particolare non c'è chiarezza sui professionisti che, magari sono iscritti ai Collegi, non svolgono di fatto l'attività. Anche sul tema serve una regolamentazione»

AGROTECNICI

La polizza facoltativa
Quella dell'assicurazione è una novità per gli agrotecnici, che fino ad oggi non ne prevedevano l'obbligo anche se da diversi anni avevano già una polizza "su misura" costruita con broker e appoggiata al Lloyd's di Londra. Ora, potendo il Consiglio Nazionale diventare "contraente collettivo", sarà possibile, secondo il presidente Roberto Oriandi, ottenere condizioni migliori. Il Consiglio sta già esaminando diverse proposte pervenute. Gli agrotecnici chiedono però che la polizza sia obbligatoria solo per chi esercita

AVVOCATI

In anticipo
Per gli avvocati il termine di paragono vincente rispetto al Dpr professionisti è sempre la riforma dell'assicurazione forense. «L'assicurazione obbligatoria per gli avvocati è prevista già dal nostro Statuto - sostiene il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa - una legge che sviluppa i temi appena accennati dal regolamento sulla riforma delle professioni». «Anche in tema di assicurazione il Dpr è insufficiente - dice Alpa - Sarebbe stato necessario assumere come modello quello della Rc auto e pensare a un obbligo imposto parallelamente anche alle compagnie assicuratrici, che è stato invece escluso»

CONSULENTI DEL LAVORO

No all'obbligo unilaterale
Per i consulenti del lavoro 12 mesi a disposizione per l'entrata a regime dell'obbligo sono utili per cercare di ovviare ad alcune discrasie, come l'assenza nella norma dell'obbligo di assicurare i professionisti da parte delle compagnie. L'opportunità che i rapporti siano tenuti dal Consiglio Nazionale è considerata utile per ovviare a questa carenza: tanto che nella convenzione stipulata è già previsto, «Useremo il tempo a disposizione per sensibilizzare il Governo sul punto - informa il presidente dei consulenti del lavoro Marina Calderone - non è giusto prevedere un obbligo unilaterale»

INGEGNERI

Costi contenuti per i giovani
Gli ingegneri avevano già introdotto una polizza assicurativa. «Questo che diventa importante - spiega il presidente Armando Zambrano - è concordare polizze, soprattutto per i giovani professionisti, che abbiano costi contenuti, ma che siano al tempo stesso efficienti e cautelativi». Per l'Ordine degli ingegneri era necessaria la proroga (concessa) di 12 mesi che avevano chiesto al ministero per consentire alle categorie di migliorare le condizioni delle polizze e che stanno difendendo con le varie compagnie assicurative. «È una materia - spiega Zambrano - che va disciplinata anche con norme di legge»

PERITI INDUSTRIALI

Aperta la gara
I periti industriali l'assicurazione obbligatoria l'avevano già anche se l'obbligo di stipularla la polizza era limitata a lavori pubblici. Per il resto si stanno organizzando. «È stata già indetta una gara rivolta ai vari broker assicurativi - annuncia il presidente Giuseppe Jogna - e, proprio in questi giorni stiamo aprendo le buste. Sempre con le compagnie assicurative - prosegue Giuseppe Jogna - è stato istituito un tavolo di garanzia. L'obiettivo è quello di offrire una tutela ai colleghi che possono essere coinvolti in un contenzioso»

ARCHITETTI

Rischio costi
Solo gli studi di architettura di maggiore dimensione erano già assicurati, e l'assicurazione era già necessaria per svolgere i servizi di progettazione pubblica: la norma estesa a tutti gli architetti, adegua la categoria alla condizione europea. Per gli architetti però l'assenza di una esperienza storica da parte delle società assicuratrici e il timore dei contenziosi rischia di rendere la Rc costosa e incapace di coprire tutti i rischi. «Per questo - spiega Zambrano - è molto importante un attento lavoro di elaborazione e competizione sulle convenzioni nazionali»

CHIMICI

Polizza commisurata agli affari
I chimici sono pronti all'assicurazione obbligatoria perché hanno già stipulato una convenzione generale, non obbligatoria, che ha la particolarità di coprire tutte le attività svolte dal chimico. La polizza attuale è commisurata al valore d'affari e parte da un minimo di mille euro all'anno. Hanno inoltre una polizza per i dipendenti volta a coprire il rischio di colpa grave, ossia il rischio non coperto dall'assicurazione della società per chi si lavora. Questa polizza ha un costo inferiore. Per i chimici però occorre verificare che le polizze assicurative non contengano clausole ambigue

GEOMETRI

Entrata in vigore immediata
I geometri hanno già fatto le convenzioni con delle compagnie assicuratrici. Un ombrello che è disposizione di tutti gli iscritti all'albo. Fuori dal coro i geometri trovano inopportuna e sbagliata la scelta di differire di 12 mesi l'entrata in vigore dell'obbligo di dotarsi della copertura. Secondo l'Ordine nazionale si tratta di uno slittamento che priva i clienti della tutela necessaria. Sui siti dei vari collegi territoriali dei geometri è possibile trovare le informazioni sulle convenzioni stipulate a livello locale con le compagnie

NOTAI

Polizze già dal 1997
Il notariato è stata tra le prime categorie professionali a stipulare, nel 1997, un'assicurazione che copre tutti gli iscritti all'Ordine per la responsabilità civile del notaio in caso di errore. Nel 2006 poi con Digs 182/06 l'assicurazione è diventata obbligatoria per legge, al pari del fondo di garanzia per i danni derivanti da illeciti di carattere penale. I notai sono soddisfatti della misura sull'assicurazione obbligatoria, che è stata rivista sulla base degli aggiornamenti apportati alla luce dei suggerimenti del mondo delle professioni

Giurisprudenza

I confini della colpa fissati dai giudici

La giurisprudenza molte volte negli ultimi anni è stata interpellata sulla materia della responsabilità professionale. Di seguito una breve raccolta di casi arrivati in Cassazione.

Violazione di norme base

Scatta la responsabilità civile in caso di violazione di norme base per la redazione della dichiarazione dei redditi: la formazione della base imponibile (Cassazione 8860/2011).

Costi non documentati

C'è responsabilità professionale verso il cliente per il consulente che indica in dichiarazione costi privi di documentazione o non inerenti all'anno corretto (Cassazione 9096/2010).

Danno da provare

La semplice domiciliazione della documentazione è sufficiente presso il commercialista non dimostra l'esistenza di un rapporto di opera professionale. Il cliente che chiede i danni per negligenza deve provare il danno e il nesso di causalità con il pregiudizio ricevuto (Cassazione 9977/2010).

La difesa nel processo

Se il commercialista svolge l'attività di difensore, la responsabilità per colpa professionale implica una valutazione positiva del probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita (Cassazione 9977/2010).

Il termine scaduto

Se è scaduto il termine per impugnare una sentenza, il professionista è responsabile anche se le parti hanno incaricato un altro legale di curare una transazione (Cassazione 086/2011).

CHAMPIONS LEAGUE, EUROPA LEAGUE, SVEZIA, NORVEGIA, IRE, FINLANDIA, ISLANDA, BRASILE, CILE, COLOMBIA...

LA GUIDA IDEALE PER LE TUE SCOMMESSE!

TS il giornale leader nel settore dei giochi e delle scommesse sportive ti aspetta in edicola, con statistiche esclusive e approfondimenti su tutti gli sport.

TS



Per la pubblicità contattata la concessionaria MILLENARIA ai numeri 06/8841611-613 oppure via mail pubblicita@totoguida.it